

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero consorzio comuni di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI TRIBUTI

ORGANO COMPETENTE :

CONSIGLIO COMUNALE

Cattolica Eraclea ,li _.....

I Proponenti

I consiglieri Comunali :

Giuffrida Giuseppe , Cammalleri Paolo Enzo, Renda Mariella e Piro Pietro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 ,all'articolo 13 prevede che, con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'Ente Locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, determina l'estinzione del giudizio. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

CONSIDERATO

L'art. 13 della Legge finanziaria 2003 introduce, dunque, la possibilità, per gli Enti locali, di prevedere una sanatoria per le obbligazioni pregresse relativamente ai tributi di loro competenza. Lo scopo della disposizione è rappresentato da un'occasione per favorire l'emersione "spontanea" - senza oneri accertativi - di ciò che non risulta dichiarato o risulta di difficile riscossione, anche in considerazione delle esigue risorse umane di cui dispone la struttura tributaria dell'Ente

Deve considerarsi, inoltre, che si tratta di una facoltà: "i comuni possono stabilire...la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni". La sfera gestionale dei tributi locali, infatti, è sottratta alle attribuzioni statali, e ogni determinazione in merito non può che avvenire nell'ambito della sfera decisionale degli Enti titolari dell'imposta. Al di là della formulazione forse poco chiara della norma "...con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi.", data la rilevanza della questione, il tutto sembra dover essere opportunamente collocato all'interno dell'attività regolamentare dei Comuni, con deliberazioni da assumere da parte del Consiglio Comunale. Si rileva, inoltre, che, come per tutte le competenze attribuite alla potestà regolamentare, il legislatore non pone alcun vincolo temporale per l'esercizio della facoltà. Lo strumento può essere applicato soltanto ai tributi la cui titolarità e il cui gettito siano integralmente attribuiti all'Ente Locale

L'art. 52, comma 2, precisa che l'entrata in vigore di tutte le disposizioni regolamentari è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del relativo regolamento; disposizioni successive hanno inoltre collegato il termine di approvazione dei regolamenti a quello di approvazione dei bilanci di previsione, con decorrenza riferita allo stesso anno d'imposta cui si riferisce lo stesso bilancio di previsione. Occorre però valutare tale indicazione alla luce, e considerando gli effetti, della disposizione regolamentare che si va introducendo. Qualora infatti la norma regolamentare disciplini aspetti procedurali (e quindi diretta ad incidere sui provvedimenti da emettere nel corso dell'iter procedurale) e rechi interventi agevolativi per il contribuente, essa può operare immediatamente, cioè con riferimento ai provvedimenti che vengono emessi a decorrere del giorno successivo a quello di adozione (ovvero esecutività) del regolamento. La ratio della norma che prevede l'entrata in vigore al 1° gennaio successivo, in caso di adozione oltre il termine per l'approvazione del bilancio, è quella di tutelare il contribuente di fronte a obblighi troppo imminenti, l'inosservanza dei quali potrebbe in futuro essere sanzionata. Nel caso della disposizione in esame, non avrebbe alcun senso introdurre un provvedimento agevolativo, e dilazionarne l'entrata in vigore; di conseguenza la facoltà è esercitabile in qualunque momento, senza alcun vincolo temporale.

RITENUTO

Doversi determinare :

- i tributi a cui applicare il condono
- le eventuali fattispecie particolari nell'ambito del singolo tributo

- le modalità di accesso all'istituto, con gli adempimenti previsti per i contribuenti, e i relativi termini
- le modalità di applicazione del condono e l'ammontare del beneficio concesso
- riduzione (ma non esclusione) delle imposte e tasse o esclusione o riduzione degli interessi
- esclusione o riduzione delle sanzioni
- l'eventuale applicazione agli atti di accertamento già notificati
- l'eventuale applicazione alle liti pendenti

PRESO ATTO

Come si è visto, le agevolazioni sopra elencate possono essere introdotte anche nel caso in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Nel caso in cui l'agevolazione voglia essere applicata anche agli atti di accertamento già notificati, il termine previsto per gli adempimenti dei contribuenti non potrà comunque essere troppo lungo. In questo caso infatti è opportuno che il Comune, per dare la massima possibilità di adesione all'istituto, sospenda le riscossioni per gli atti già emessi, nonché l'emissione di nuovi atti. Va ricordato che, in assenza di proroghe specifiche, tutte le operazioni di accertamento vanno comunque completate entro le scadenze previste dal legislatore. Per quanto riguarda le liti pendenti (le controversie per le quali non è ancora intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi della giurisdizione tributaria) i contribuenti, in sede di accesso all'istituto, dovranno chiedere al giudice competente la sospensione del giudizio; l'adempimento degli obblighi tributari ne determinerà poi l'estinzione. Nel caso di contenzioso in atto la semplice richiesta del contribuente di volersi avvalere della sanatoria introdotta dall'Ente Locale comporterà la sospensione del procedimento (in qualunque grado esso si trovi). In seguito il giudizio si estinguerà qualora il contribuente abbia adempiuto totalmente agli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto.

Dato atto, la gravissima crisi economica che investe l'economia globale particolarmente avvertita nei piccoli centri come a Cattolica Eraclea che ha aggravato le difficoltà economiche in cui versano le famiglie, determinando una strutturale carenza di risorse economiche che di fatto impedisce la regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti del comune.

VISTA la LEGGE 212/2000 ;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali ;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dell'art. 13 della Legge 289/2002 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria nei confronti del comune ;
- 2) Di approvare l'allegato regolamento per il condono dei Tributi Locali

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI

ART.1

OGGETTO

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento..

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

ART.2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2016, non hanno ottemperato al pagamento delle cartelle esattoriali possono richiedere al comune la definizione agevolata, tramite riscossione Sicilia per la rottamazione delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 previo pagamento del 30% della tassa iscritta a ruolo senza sanzioni interessi e maggiorazioni.

ART. 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMU, IMU AGRICOLA

I soggetti passivi dell'imposta IMU, IMU agricola che hanno avuto notificati gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'imposta, per mancata denuncia, per versamento imposta parziale, previsti dall'art.71 comma 1, del D.Lgs. 1993 possono definire i rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art.1 comma 161 della Legge 296 /2006 con il versamento del 100% dell'imposta con l'esclusione di sanzioni ed interessi e maggiorazioni. Per gli iscritti all'AIRE con versamento dell'imposta pari al 50%

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI TARI

I soggetti passivi dell'imposta TARI ,che hanno avuto notificati gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'imposta, per mancata denuncia e per versamento imposta parziale, previsti dall'art.71 comma 1, del D.Lgs. 1993 possono definire i rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art.1 comma 161 della Legge 296 /2006 con il versamento del 100% dell'imposta con l'esclusione di sanzioni ed interessi e maggiorazioni.

ART.5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL 'ISTANZA ,DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli i soggetti interessati devono presentare al Comune di Cattolica Eraclea , a pena di decadenza, entro il 30/04/2019 ,mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente,o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un 'istanza da cui si evince che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Cattolica Eraclea e deve essere compilata in ogni sua parte.

L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta. ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).

Entro il 30/11/2019 a pena di inammissibilità della definizione agevolata, dovrà essere esibita l'attestazione originale del versamento dovuto.

Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:

mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Cattolica

Eraclea o mediante modello F.24 dell'Agenzia delle Entrate

Nella causale del bollettino di conto corrente o bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

- indicazione di "CONDONO FISCALE"
- Tributo (TARSU -TARI IMU e IMU agricola)
- Annuali oggetto del condono
- Numero Rata (eventuale)
- Scadenza rata (eventuale)

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad € 500,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto, eccedente i 500,00 euro, può anche essere versato in

6 rate bimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine del 30.11.2019

Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000,n.388,come sostituito dal comma 8 dell' art.27 della legge 28 dicembre 200 l, n.448 entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di necessità di prorogare i termini del presente condono demandando alla Giunta Comunale le valutazioni ed gli adempimenti del caso.

.....